



**TRIBUNALE DI BOLZANO**  
**- UFFICIO FALLIMENTARE -**

**DECRETO DI OMOLOGA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO**

Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Francesca Bortolotti	Presidente rel.
Dott. Stefan Tappeiner	Giudice
Dott.ssa Elena Covi	Giudice

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Nella procedura iscritta al n. 3/14 C.P. promossa da COGNO srl in liquidazione, con sede in Bolzano, Via Castel Firmiano n. 35, elettivamente domiciliata a Bolzano presso lo studio dell'Avv. Stefano D'Apolito,

**premesso**

- che la società istante in data 22.04.2014 depositava ricorso per l'ammissione al concordato preventivo allegando il piano, la proposta, l'attestazione e la restante documentazione prevista dall'art. 161 LF;
- che in data 20.05.2014 compariva, su richiesta del Tribunale, il ricorrente sig. Giorgio Cugno, l'Advisor dott. Franco Chesani, l'attestatore dott. Alessandro Lussi, l'Avv. Michelangelo Ortore per l'Avv. Stefano D'Apolito, legale domiciliatario;
- che nel corso dell'udienza l'*advisor* rendeva ampi e completi chiarimenti in relazione alla natura del giuridica del concordato preventivo, qualificandolo correttamente quale liquidatorio: il piano concordatario prevedeva, infatti, a) la liquidazione del compendio immobiliare (magazzino, uffici, garage, locale hobby e terreno), valutato dallo stimatore in complessivi euro 3.174.728,00, e inserito nel piano prudenzialmente ad un valore di euro 2.857.255,00, mediante vendita competitiva già definita nelle sue modalità entro il 31.12.2016; b) la liquidazione di tutti i macchinari e delle



attrezzature per un valore non inferiore a 155.412,00 euro - la valutazione prudentiale si basava su due offerte formulate da commercianti del settore- con vendita competitiva e previsione di monetizzazione entro il 31.12.2015;

c) l'incasso di crediti verso clienti, stimati in complessivi 153.422,00 euro, da realizzare parte entro il 31.12.2014, parte entro il 31.12.2015 e la restante parte entro il 31.12.2016, in via extragiudiziale;

d) la cessione del residuo ramo d'azienda -oggetto di contratto d'affitto stipulato in data 18.02.2013 - entro 120 giorni dalla data dell'omologa ad un valore totale di euro 189.989,00, con pagamento rateale entro il 31.10.2015; il predetto ramo d'azienda era l'ultimo rimasto in capo alla ricorrente, la quale nel corso degli anni passati via via aveva cessato tutte le attività precedentemente svolte. Tale ramo d'azienda era stato conservato, e quindi affittato alla Gigabau srl, esclusivamente per concludere i lavori di frantumazione e selezione di materiali inerti presso il cantiere "Tunnel del Brennero", anche al fine di evitare applicazioni di penali da parte della committente. Come chiariva l'*advisor* in udienza, la ricorrente durante la fase concordataria si era limitata ad incamerare spese prededucibili per un importo pari a complessivi euro 6.250,00 per le prestazioni di una dipendente a part-time;

-che, alla luce delle circostanze sopra esposte, l'attività d'impresa si riteneva di fatto già cessata, essendo iniziata la liquidazione della stessa già negli anni passati e trattandosi quindi di liquidare una minima parte residuale dell'intero complesso costituente in passato l'impresa stessa;

- che la proposta prevedeva la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, e nella misura del 35 % dei crediti chirografari, entro il termine ultimo del 31.12.2016;

- che la proponente depositava un cronoprogramma dettagliato con i termini di pagamento, precisando peraltro che il medesimo era stato scadenzato secondo una previsione prudentiale;

#### **considerato**

che il Tribunale, ritenuto che il piano contenesse correttamente modalità e tempi dell'esecuzione, e che l'attestazione era completa e congruamente motivata, con decreto del 20.05.2014 dichiarava l'apertura della procedura concordataria, nominava il dott. Giuseppe Sciascia quale Commissario Giudiziale e fissava l'adunanza dei creditori per il 22.07.2015;

#### **ritenuto in fatto e in diritto**



Il Commissario Giudiziale nella sua prima relazione ai sensi dell'art. 172 LF segnalava che la proposta concordataria presentava taluni profili di rischio, dipendendo la sua fattibilità, in termini finanziari,

(i) dal realizzo sul mercato dei beni immobili di proprietà, alle condizioni stimate;

(ii) dal realizzo sul mercato dei beni mobili, quali, macchinari ed attrezzature, cessione di ramo d'azienda, crediti, alle condizioni ipotizzate.

Concludeva, quindi, affermando che il piano ipotizzato dalla società non era concretamente fattibile nelle percentuali di soddisfazione proposte ai creditori chirografari e privilegiati.

All'esito di ulteriore e più approfondita verifica, la società concordataria chiedeva, ed otteneva, un differimento del termine di convocazione dei creditori, al fine di modificare il piano concordatario e la relativa proposta e renderla più compatibile con le valutazioni espresse dal Commissario Giudiziale.

In data 22.09.2014 veniva presentata la modifica al piano, prevedendo sostanzialmente una diversa e maggiore valutazione del principale cespite dell'attivo concordatario rispetto a quella indicata dal CG, introducendo nel piano come nuova circostanza l'interesse di un'associazione di camperisti all'acquisto del cespite immobiliare al fine di realizzare box e spazi utili per il rimessaggio di camper. In considerazione di ciò il valore dell'immobile veniva svalutato del 10%; inoltre il piano prevedeva anche il recupero di somme per presunti tassi usurari e interessi anatocistici applicati dagli istituti di credito con i quali la società aveva intrattenuto rapporti, determinato in via cautelativa in circa € 498.754,00. Con l'apporto di tali rettifiche si prospettava la soddisfazione dei **creditori chirografari** nella misura del **19%** invece che del 35% rispetto alla proposta originaria, e del **100% dei creditori privilegiati**, fermi restando i tempi di soddisfo.

A seguito della suddetta modifica, il C.G. mediante integrazione alla prima relazione, prendeva posizione e sostanzialmente concludeva affermando il proprio convincimento sulla non fattibilità del piano considerando vaga, aleatoria e priva di effetti giuridici la dichiarazione di interesse da parte dell'associazione dei camperisti. Non teneva inoltre conto della nuova opportunità offerta



riguardante il recupero delle presunte somme indebitamente corrisposte alle banche, in quanto incerte nell' "an" e nel "quantum".

Il giudice delegato, esaminata l'intera documentazione e preso atto del parere espresso dal CG, non riteneva che sussistessero elementi sufficienti per inficiare la fattibilità giuridica del concordato, secondo i principi sussunti nella nota pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (SU CASS. 1521/2013), e reputava che la valutazione sul rischio inerente la stima rientrasse nell'alveo della valutazione di fattibilità economica del concordato, di esclusiva spettanza del ceto creditorio. Detta considerazione si basava su una stima redatta secondo criteri corretti, logici e completi.

Il Concordato, in esito alle votazioni- nessun creditore aveva espresso il proprio voto- doveva ritenersi approvato all'unanimità, secondo il principio del silenzio assenso.

Veniva, quindi, fissata l'udienza per l'omologazione davanti al Collegio. Non venivano proposte opposizioni, visto che non vi erano stati creditori dissenzienti.

\*\*\*\*\*

All'esito delle varie fasi della in cui si è snodato il concordato, come sopra riassunte, il Collegio, non può che constatare la regolarità della procedura e l'esito della votazione (art. 180), nonché l'assenza di cause di revoca del concordato, o il venir meno delle condizioni prescritte per l'ammissibilità dello stesso ai sensi dell'art. 173 l. fall.

**P.Q.M.**

**visto l'art. 180 L.Fall.**

**omologa**

il concordato preventivo proposto dalla COGNO srl in liquidazione, con sede in Bolzano, Via Castel Firmiano n. 35,

**conferma**

la nomina del Commissario giudiziale dott. Giuseppe Sciascia, che svolgerà le funzioni di sorveglianza previste dall'art. 185 L.F.,



**nomina**

quale Liquidatore giudiziale l'Avv. Eleonora Maines;

**nomina**

quali membri del Comitato dei Creditori:

- Cassa di Risparmio di Bolzano;
- Società Pedrazzini snc;
- Studio Associato Frau;

**determina**

le seguenti modalità di liquidazione:

- il Liquidatore giudiziale trasmetterà al Commissario giudiziale un programma di liquidazione relativo ai beni oggetto di vendita;
- il Liquidatore giudiziale terrà costantemente informato il Commissario giudiziale, nei minimi dettagli, sull'andamento della liquidazione;

**dichiara**

chiusa la presente procedura e aperta la fase esecutiva di liquidazione.

Contro il presente decreto può essere proposto reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano ai sensi dell'art. 183 L.F.

Bolzano, 20.01.2015

Il Presidente est.

Dott. Francesca Bortolotti

